



COPIA

Verbale di deliberazione N. 11 dell'Assemblea

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE E AL REVISORE UNICO DEI CONTI DELL'AZIENDA FORESTALE TRENTO-SOPRAMONTE.

L'anno **2021**, addì **13** del mese di **maggio** alle ore **18:00**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita l'Assemblea con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Franzoia Mariachiara	Presidente	Presente
2	Agostini Graziano	Membro effettivo	Presente
3	Biasioli Karim	Membro effettivo	Presente
4	Brugnara Michele	Membro effettivo	Presente
5	Maestranzi Dario	Membro effettivo	Assente
6	Segata Tiziano	Membro effettivo	Assente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a deliberare sull'oggetto suindicato.

L'Assemblea

premesso che il Consiglio comunale del Comune di Trento con deliberazione n. 158 del 9 dicembre 2003 e il Comitato di Amministrazione dell'A.S.U.C. di Sopramonte con deliberazione n. 16 del 15 dicembre 2003, hanno ridefinito lo Statuto dell'Azienda Forestale;

considerato che l'art. 6 comma 12, lettera l) del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale prevede tra le competenze attribuite all'Assemblea la determinazione delle indennità di funzione dovute alla Commissione Amministratrice ed al Revisore Unico dei Conti;

considerato che ai sensi dell'art. 9 comma 3 del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale recita: *“ai componenti della Commissione amministratrice spetta una indennità di funzione per la partecipazione alle sedute della Commissione fissato dall' Assemblea. L'indennità non è superiore a quella prevista per i consiglieri comunali per la loro partecipazione alle sedute del Consiglio comunale”*;

osservato altresì che l'art. 14 comma 9 del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte recita: *“al Revisore Unico dei Conti spetta una indennità, il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle normative vigenti. Per la partecipazione alle sedute di cui al comma 7 del presente articolo (il Revisore Unico dei Conti può essere espressamente convocato dal Presidente dell'Assemblea e della Commissione amministratrice ad altre sedute delle medesime), gli spetta un gettone di presenza pari a quello dei componenti la Commissione amministratrice”*;

ravvisata quindi la necessità di determinare l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti della Commissione amministratrice, per la partecipazione alle sedute;

premesso che con propria deliberazione n. 7 di data odierna ha nominato i componenti della Commissione amministratrice;

soppesati gli impegni e le responsabilità proprie della Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte, organo che svolge attività di programmazione, controllo gestionale e alta amministrazione con responsabilità di tutela, gestione economica e patrimoniale e sviluppo delle risorse gestite dall'Azienda Forestale;

ritenuto opportuno parametrare l'indennità di funzione spettante ai rispettivi componenti che non godono dell'indennità mensile di carica per la partecipazione a ciascuna seduta nella misura dell' 80% del gettone di presenza dei Consiglieri dei Comuni di Trento e Bolzano, equivalente quindi ad Euro 96,00 lordi;

ravvisata la necessità di corrispondere al Revisore unico dei conti il gettone di presenza nell'importo di Euro 96,00 qualora partecipi su espressa convocazione del Presidente dell'Assemblea e/o della Commissione amministratrice, a ciascuna seduta estranea alla discussione di atti fondamentali di programmazione e di bilancio dell'Azienda Forestale, come previsto dall'art. 14 comma 7 e comma 9 del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale;

visto l'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e s.m.;

aggiunto che i commissari Fausto Degasperi e Paolo Visconti, nominati con propria deliberazione n. 7 di data odierna, componenti della Commissione amministratrice di questa Azienda e designati dal Sindaco di Trento con proprio decreto di data 26.04.2021 prot.n. 109605, in sede di accettazione della loro designazione, hanno dichiarato la loro condizione di lavoratori in quiescenza e pertanto espleteranno l'incarico a titolo gratuito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e s.m.;

atteso altresì che altri componenti che dovessero trovarsi nelle medesime condizioni di lavoratori in quiescenza, stante il divieto imposto dalla norma, dovranno rendere apposita dichiarazione con conseguente applicazione di quanto previsto dalla norma stessa in particolare di quanto disposto dall'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e s.m.;

considerato che l'art. 6 comma 12, lettera l) del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale prevede tra le competenze attribuite all'Assemblea la determinazione delle indennità di funzione dovute alla Commissione Amministratrice ed al Revisore Unico dei Conti;

considerato che ai sensi dell'art. 9 comma 3 del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale recita: *“ai componenti della Commissione amministratrice spetta una indennità di funzione per la partecipazione alle sedute della Commissione fissato dall' Assemblea. L'indennità non è superiore a quella prevista per i consiglieri comunali per la loro partecipazione alle sedute del*

Consiglio comunale”;

osservato altresì che l'art. 14 comma 9 del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale Trento-Sopramonte recita: *“al Revisore Unico dei Conti spetta una indennità, il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle normative vigenti. Per la partecipazione alle sedute di cui al comma 7 del presente articolo (il Revisore Unico dei Conti può essere espressamente convocato dal Presidente dell'Assemblea e della Commissione amministratrice ad altre sedute delle medesime), gli spetta un gettone di presenza pari a quello dei componenti la Commissione amministratrice”;*

ravvisata la necessità di corrispondere al Revisore unico dei conti il gettone di presenza nell'importo di Euro 96,00 qualora partecipi su espressa convocazione del Presidente dell'Assemblea e/o della Commissione amministratrice, a ciascuna seduta estranea alla discussione di atti fondamentali di programmazione e di bilancio dell'Azienda Forestale, come previsto dall'art. 14 comma 7 e comma 9 del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale;

vista la L.P. n. 11 del 23 maggio 2007 in materia di Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette;

visto il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

visto il R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, recante disposizioni regolamentari per l'applicazione del R.D.L. 3267/1923;

vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;

considerato che, in esecuzione della predetta L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

visto il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;

visto il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24/02/2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visto che la spesa annua relativa ai gettoni di presenza spettanti agli amministratori per la partecipazione alle sedute, trova copertura al cap. 1011 “Gettoni di presenza agli amministratori (Commissione amministratrice ed Assemblea)” del bilancio di previsione esercizio 2021 e corrispondente per gli esercizi futuri;

visto che la spesa annua relativa ai gettoni di presenza spettanti al Revisore unico dei conti qualora partecipi, su espressa convocazione del Presidente dell'Assemblea e/o della Commissione amministratrice, a ciascuna seduta estranea alla discussione di atti fondamentali, di programmazione e di bilancio dell'Azienda Forestale, come previsto dall'art. 14 comma 7 e comma

9 del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale, trova copertura al cap. 1022 "Compenso al Revisore dei conti" del bilancio di previsione esercizio 2021 e corrispondente per gli esercizi futuri;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 4 di data 23.02.2021, immediatamente esecutiva, dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2021-2022-2023;
- la deliberazione n. 11 di data 25.02.2021, immediatamente esecutiva, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021-2022-2023;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, collaboratrice amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

con la seguente votazione, ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge:

d e l i b e r a

1. di determinare, per gli elementi e la votazione espressi in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 12, lettera l), del testo coordinato dello Statuto dell' Azienda Forestale Trento-Sopramonte, la misura del gettone di presenza spettante ai componenti della Commissione amministratrice che non godono d'indennità mensile di carica per la partecipazione a ciascuna seduta, pari all'importo lordo di Euro 96,00, parametrato nella misura dell' 80% del gettone di presenza riconosciuto ai consiglieri dei Comuni di Trento e Bolzano;
2. di definire, agli effetti del precedente punto, nel medesimo importo lordo di Euro 96,00, il gettone spettante al Revisore unico dei conti qualora partecipi, su espressa convocazione del Presidente dell' Assemblea e/o della Commissione amministratrice, a ciascuna seduta estranea alla discussione di atti fondamentali, di programmazione e di bilancio dell'Azienda Forestale, come previsto dall'art. 14 comma 7 e comma 9 del testo coordinato dello Statuto dell'Azienda Forestale;
3. di prendere e dare atto che i commissari Fausto Degasperi e Paolo Visconti, nominati con propria deliberazione n. 7 di data odierna, componenti della Commissione amministratrice di questa Azienda e designati dal Sindaco di Trento con proprio decreto di data 26.04.2021 prot.n. 109605, in sede di accettazione della loro designazione, hanno dichiarato la loro condizione di lavoratori in quiescenza e pertanto espleteranno il relativo incarico a titolo gratuito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e s.m.;
4. di dare atto altresì che altri componenti che dovessero trovarsi nelle medesime condizioni di lavoratori in quiescenza, stante il divieto imposto dalla norma, dovranno rendere apposita dichiarazione con conseguente applicazione di quanto previsto dalla norma stessa in particolare di quanto disposto dall'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e s.m.;
5. di far fronte alla spesa di cui ai punti n.1 e n. 2 con i fondi stanziati sul cap. 1011 "Gettoni di presenza agli amministratori (Commissione amministratrice ed Assemblea)" e sul cap. 1022 "Compenso al Revisore dei conti" del bilancio di previsione esercizio 2021 e corrispondente per gli esercizi futuri;
6. di dare atto che l'applicazione del presente provvedimento decorre dalla data di esecutività della presente deliberazione;
7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni,

da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mariachiara Franzoia

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 17/05/2021 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì,

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL SEGRETARIO
Maurizio Fraizingher